

Pregiatissimi Dirigenti,

alla luce dei diversi quesiti afferenti l'ambito del trattamento di dati derivante dai cambi di protocollo per la gestione dei casi covid, intervenuti in forza della circolare ministeriale n. 50079, ci preme comunicare quanto segue.

La circolare MIUR n. 50079 ha apportato numerosi cambiamenti, i quali impattano tuttavia più che altro su quella che è l'organizzazione procedurale della gestione dei casi covid all'interno di una scuola. Sotto il punto di vista del trattamento di dati, invece, potremmo dire che poco cambia in quanto chi era autorizzato ad effettuare un certo trattamento continua ad esserlo.

Certo, ora il Dirigente ha un ruolo molto proattivo in quanto è previsto che, ad esempio: *"il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di Prevenzione"*.

Tuttavia, queste nuove facoltà vengono esercitate sulla base degli standard ed indicazioni del Dipartimento di Prevenzione che di fatto fornisce linee guida organizzative nella gestione del passaggio di informazioni tra gli interessati ed il covid manager/dirigente scolastico.

Il DdP deve difatti elaborare degli standard e fa da tramite tra i risultati dei test e il dirigente/referente covid.

Ad esempio, nella predetta circolare MIUR leggiamo: *"Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici."*

Sotto il punto di vista privacy tutti questi soggetti sono già autorizzati a trattare i dati.

Chiaro è che nel divulgare informazioni sulla presenza di casi covid, verso soggetti non facenti parte della PA preposta alla gestione dei contagi (es. genitori e alunni), i dirigenti/covid manager non dovranno in alcun modo fare i nomi del contagiato, dovendosi limitare a dire che c'è stato un caso sospetto o simili.

Stesso principio di minimizzazione deve essere attuato nella fase di investigazione, per cui la circolare MIUR prevede che:

"In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili "contatti scolastici"."

L'unico aspetto che potrebbe subire un qualche cambiamento rispetto alla precedente procedura riguarda forse la ricezione e verifica dei certificati di avvenuta negativizzazione dei test o di vaccinazione del soggetto ma anche questo trattamento è da ritenere che verrà effettuato in base ad indicazioni di regolamento provenienti da MIUR e dai DdP, come del resto avvenuto.

A tal riguardo, registriamo come alcuni Dipartimenti di Prevenzione richiedano nella loro modulistica di indicare, tra le altre informazioni, anche lo status vaccinale dell'alunno.

Questo è stato visto da molti come un indebito tentativo di conoscere informazioni non dovute. Ciò in quanto, ad un primo sguardo, una simile previsione può sembrare in contrasto con quanto indica invece il Garante della Privacy nella sua circolare del 23 settembre ([QU](#)). Tuttavia, è da evidenziare come la ratio dell'intervento del Garante sia stata quella di evitare che gli studenti venissero discriminati a priori in base al loro status di vaccinato o meno.

Diverso è invece quanto previsto dalla circolare 50079 che chiede di conoscere lo stato vaccinale non di tutti, ma **dei soli soggetti con tampone positivo**, e non per discriminare, ma **per poter correttamente valutare il livello del rischio** in base ai parametri dettati dalla circolare MI n. 36254/21.

Possiamo quindi ritenere corrette simili prassi, purché, come già evidenziato, non portino alla divulgazione di dati sanitari a soggetti non facenti parte del DdP o non nominati quali Covid Manager.

Cordiali saluti.

Il DPO

EUservice